

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2013, n. 1171

**Primi indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16.4.2013 n. 75).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10, nonché la Direttiva 19.5.2010 n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, art. 17;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, con il quale lo stesso decreto legislativo è stato aggiornato ai fini del recepimento della Dir. 2010/31/UE;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e il relativo DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, c.1, lett. c), del D.lgs. 19.8.2005 n. 192";

Visto l'art. 2, comma 5 il quale prevede che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami siano svolti, a livello regionale, direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome, specificando che gli stessi debbano essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 del Dpr 75/13;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata

la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Considerato che il comma 4 dell'art. 2 del DPR 75/2013 prevede che siano abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici in possesso sia di uno dei titoli di studio di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma, che di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici indicati al comma 5 del suddetto art. 2;

Considerato che il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha fortemente ampliato gli obblighi di certificazione energetica, imponendo il possesso dell'attestato di prestazione energetica per un immobile anche nel caso in cui lo stesso venga immesso sul mercato ai soli fini di locazione e che vi è quindi l'urgente necessità di permettere l'avvio di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello regionale, idonei a formare un appropriato numero di certificatori;

Considerato inoltre che, alla luce delle citate modifiche intervenute nell'ordinamento statale in materia di prestazione energetica nell'edilizia, si rendono necessari degli adeguamenti alle disposizioni della l.r. 39/2005 e che, nell'ambito di tali adeguamenti, si provvederà ad inserire una disciplina relativa alla formazione dei tecnici operanti nell'ambito della certificazione energetica;

Ritenuto che, nelle more di tale adeguamento legislativo, si debbano tuttavia dettare primi indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (Allegato A), al fine di permettere l'erogazione dei corsi di formazione di cui trattasi a livello regionale e di dare una prima risposta all'esigenza immediata sopra delineata;

Considerato che la formazione dei tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici si inserisce nell'ambito del sistema della formazione professionale, pur con alcune peculiarità che derivano dal rispetto delle disposizioni del DPR 75/2013, di cui è necessario tenere conto nello stabilire i primi indirizzi previsti nel presente atto;

Considerato che il comma 5 dell'art. 2 del DPR 75/2013 richiede che i corsi di formazione per la certifi-

cazione energetica degli edifici a livello regionale siano svolti da “soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica”;

Considerato quindi necessario, in attesa dell’approvazione di specifiche norme di legge regionali, procedere ad una prima individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi secondo i criteri, dettati dal DPR 75/2013, dell’ambito regionale di riferimento e di una specifica competenza in materia di certificazione energetica che sia oggettivamente riscontrabile;

Ritenuto quindi, nel rispetto di tali criteri, di individuare come soggetti erogatori dei corsi:

- le università con sede in Toscana riconosciute legalmente, aventi corsi di studi nelle materie afferenti l’edilizia, l’impiantistica civile, come specifici sull’efficientamento degli usi finali dell’energia;

- l’Istituto Tecnico Superiore “Energia e Ambiente”, che opera come Scuola speciale di Tecnologia nel settore delle energie rinnovabili e della gestione efficiente dei processi energetici, con sede in Colle di Val d’Elsa (Si), in quanto in possesso di specifica competenza nella formazione in materia di efficienza energetica;

- gli istituti del CNR con sede in Toscana in quanto organismi di ricerca su materiali e tecnologie anche riguardanti edilizia, impiantistica civile, e connesse prestazioni energetiche;

- ENEA, in quanto ente nazionale con strutture locali, specificamente impegnato nelle tecnologie sostenibili per l’energia;

- gli ordini professionali degli architetti ed ingegneri e i collegi dei Geometri, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, aventi sede in Toscana, in quanto si tratta di organismi, da tempo impegnati nella formazione dei certificatori, relativi a quelle professioni che il DPR individua come strutturalmente connesse alla attività di certificatore energetico;

- le strutture associative esistenti degli ordini e collegi succitati relative alla dimensione regionale toscana in quanto, oltre ad essere strutturalmente legate agli ordini e ai collegi di cui sono emanazione, svolgono a livello regionale attività anche formativa per le relative professioni;

- le Associazioni di certificatori energetici con sede in Toscana che abbiano avviato la loro attività da almeno due anni dalla data di entrata in vigore del DPR 75/2013;

- gli enti territoriali toscani, per le loro competenze specifiche nella materia dell’edilizia e della impiantistica civile;

- gli organismi e le società controllate dagli enti territoriali che svolgono per gli stessi enti attività in materia di efficienza energetica;

- le associazioni professionali che svolgono attività in ambito edilizio ed impiantistico diffuse in tutte le

Province toscane, che fra le loro attività promuovono e gestiscono interventi formativi, di ricerca e consulenza, qualificazione e riqualificazione professionale per gli operatori del settore edile ed impiantistico;

Ritenuto altresì che le agenzie formative accreditate ai sensi della citata Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i., in considerazione delle loro specifiche competenze organizzative nell’ambito della formazione professionale, possano essere individuate come soggetti erogatori dei corsi, purché l’organizzazione degli stessi avvenga sulla base di un accordo di collaborazione, definito anche attraverso scrittura privata, con uno dei soggetti di cui al precedente punto, i quali, in ragione della specifica competenza tecnica posseduta, ne garantiscano la scientificità dei contenuti e l’adeguata qualificazione dei docenti;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente in materia di formazione professionale la scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/2002 e sue successive modifiche, nella seduta del 20.12.2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare i primi indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 75, allegati sotto lettera A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente in materia di formazione professionale l’approvazione della scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

PRIMI INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (DPR 16.4.2013 N. 75).

### **Premessa.**

L'art. 2 del Dpr 16.4.2013, n. 75 "*Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, c.1, lett. c), del D.lgs. 19.8.2005 n. 192*" prevede che siano abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica i tecnici che rispondono ad almeno uno dei requisiti i di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

In particolare, mentre i tecnici di cui al comma 3 sono abilitati a tale attività senza alcun ulteriore adempimento, i tecnici in possesso di uno dei titoli di studio di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 per essere abilitati all'esercizio dell'attività in questione devono essere in possesso anche di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.

Il comma 5 del Dpr. prevede che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami siano svolti, a livello regionale, direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome, specificando che gli stessi debbano essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 del Dpr 75/2013.

Al riguardo si evidenzia che la normativa regionale in materia di efficienza energetica in edilizia - legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "*Disposizioni in materia di energia*" e il relativo DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R "*Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica*" - rimanda, per l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori, alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005 (ovvero il Dpr 75/2013 succitato).

In attesa di una revisione della LR 39/2005 per adeguare la normativa regionale sull'efficienza energetica in edilizia agli atti normativi statali emanati nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) con il presente atto quindi la Regione Toscana definisce prime modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del Dpr 75/2013.

### **1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.**

L'attività formativa in materia di certificazione energetica è erogata dai seguenti enti:

- l'Università degli Studi di FIRENZE
- l'Università degli Studi di PISA
- la Scuola Normale Superiore di PISA
- la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S.Anna di PISA
- l'Università degli Studi di SIENA
- l'Università per Stranieri di SIENA
- la Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi – LUCCA

- l'Istituto Tecnico Superiore "Energia e Ambiente", che opera come Scuola speciale di Tecnologia nel settore delle energie rinnovabili e della gestione efficiente dei processi energetici, con sede in Colle di Val d'Elsa (Si)
- gli Istituti del CNR con sede in Toscana
- l'ENEA
- gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri delle Province toscane
- i collegi dei Geometri, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari delle Province toscane
- la Federazione degli Ordini APPC della Toscana
- il Collegio degli Ingegneri della Toscana
- il Comitato Regionale Toscano Geometri
- la Federazione Intercollegiale Regionale Toscana. dei Periti Industriale e dei Periti Industriali Laureati
- il Coordinamento Regionale dei Collegi Provinciali Dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Toscana
- le Associazioni di certificatori energetici con sede in Toscana che abbiano avviato la loro attività da almeno 2 anni dalla data di entrata in vigore del DPR 75/2013
- le associazioni professionali che svolgono attività in ambito edilizio ed impiantistico diffuse in tutte le Province Toscane, che fra le loro attività promuovono e gestiscono interventi formativi, di ricerca e consulenza, qualificazione e riqualificazione professionale per gli operatori del settore edile ed impiantistico.
- gli Enti territoriali e i loro organismi o società controllate che svolgono funzioni in materia di Energia.

Le agenzie formative accreditate ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. possono erogare i corsi di formazione in materia di certificazione energetica purché l'organizzazione degli stessi avvenga sulla base di un accordo di collaborazione con uno dei soggetti indicati nel precedente elenco, definito anche attraverso scrittura privata.

I corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso delle condizioni sopra elencate. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dall'Amministrazione pubblica competente almeno a campione.

## **2. Requisiti di accesso al percorso formativo.**

Al percorso formativo accede chi possiede uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 dell'art. 2 del Dpr 75/13.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

## **3. Articolazione del percorso formativo e durata**

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore ed i contenuti minimi rispettano le previsioni di cui all'Allegato 1 del Dpr 75/2013.

Il Settore Formazione e Orientamento provvede alla redazione della scheda del percorso formativo di “formazione obbligatoria per tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’art. 2, c. 4 del Dpr 75/2013 al fine dell’inserimento nel Repertorio regionale dei Profili Professionali - sezione riservata ai percorsi formativi “dovuti per legge”.

Il percorso formativo deve prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito solo per l’erogazione del I Modulo dell’Allegato 1 del Dpr 75/2013

#### **4. Riconoscimento di crediti.**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione, documentati da specifici attestati e/o attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di riferimento debitamente documentata.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

#### **5. Docenti.**

I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità:

- professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;
- esperti che abbiano maturato comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle tematiche del corso;
- esperti che possiedono un titolo di studio attinente alle materie trattate oltre ad un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere l’attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

#### **6 Certificazione degli esiti.**

Al termine del percorso formativo è previsto il superamento di un esame finale, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Dpr 75/2013, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita nel paragrafo successivo.

Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso.

#### **7. Verifica finale**

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta redazione di un Attestato di Prestazione Energetica sia in ambito di nuove costruzioni che di edifici esistenti.

Al superamento positivo dell’esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i., relativo al percorso di “*Formazione obbligatoria per tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Dpr 75/13*”.

Il riconoscimento del titolo rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

Gli attestati rilasciati da altre Regioni relativi alla certificazione energetica sono riconosciuti dalla Regione Toscana, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dalla presente delibera.

#### **8. Commissione d'esame.**

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente)
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione.
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).